

PROROGA DI FERRAGOSTO

CIRCOLARE CONTABILE - FISCALE

N. 11/2025

*Circolari
precedenti:*

*N.10 proroga
versamenti*

*N.09 raccolta
dati 730/redditi*

*N.08 –Proroga
polizza
catastrofali*

*N.07 – Bonus
mobili 2025*

*N.06 – Obbligo
PEC
Amministratori
delle Società*

*N.05 – polizza
assicurativa per
avvenimenti
catastrofali*

Tutte le
circolari sono
disponibili sul
sito
[www.studiovitali](http://www.studiovitali.it)
ali.it nella
sezione
NOTIZIE

Anche per il 2025 è operativa la c.d. “*proroga di Ferragosto*”, ossia la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari la cui scadenza originaria è fissata nel periodo compreso tra il 1° al 20 agosto 2025.

Il rinvio dei termini di pagamento avviene senza alcuna maggiorazione rispetto a quanto originariamente dovuto e riguarda i versamenti da effettuarsi ai sensi degli artt. 17 e 20, comma 4, D.Lgs. n. 241/1997, ovvero imposte, contributi INPS e altre somme a favore di Stato, Regioni, Comuni o enti previdenziali, nonché ritenute e versamenti dei premi INAIL.

A titolo puramente esemplificativo si indicano i principali versamenti la cui scadenza originaria è fissata in una data compresa tra il 1° agosto e il 20 agosto e che, per effetto del citato slittamento passa al 20 agosto 2025:

- versamento delle ritenute operate nel mese di luglio sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi;
- versamento del debito IVA mese di luglio (per contribuenti con liquidazioni mensili);
- versamento del debito IVA secondo trimestre (per contribuenti con liquidazioni trimestrali);
- versamento dei contributi previdenziali INPS e assistenziali INAIL.

L’Agenzia delle Entrate ha precisato che la “*proroga di Ferragosto*” si applica anche ai tributi, contributi e premi (comprese le sanzioni e gli interessi) dovuti a seguito di:

- ravvedimento operoso di cui all’art. 13, D.Lgs. n. 472/1997;
- conciliazione giudiziale ai sensi dell’art. 48, D.Lgs. n. 546/1992;
- concordato e definizione agevolata delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 218/1997;

- procedimento di irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 16, D.Lgs. n. 472/1997;
- atto di irrogazione immediata delle sanzioni di cui all'art. 17, D.Lgs. n. 472/1997.

Il rinvio al 20 agosto 2025 opera anche con riferimento agli adempimenti tributari che scadono nello stesso arco temporale (1° agosto 2025-20 agosto 2025).

Lo Studio è a disposizione per ulteriori informazioni e delucidazioni.

Morbegno, 05 agosto 2025

Cordiali Saluti

STUDIO VITALI